

STATUTO

“CONI Servizi S.p.A.”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA DELLA SOCIETA’

Articolo 1

La Società per azioni denominata “**CONI Servizi S.p.A.**”, costituita in forza dell’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, è regolata dal presente statuto.

Articolo 2

La Società ha sede in Roma.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse sedi secondarie, sia in Italia che all’estero, e potrà essere trasferita la sede sociale nel territorio nazionale. Il domicilio di ciascun socio, amministratore e sindaco, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 4

In conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale, la Società espleta l’attività strumentale per l’attuazione dei compiti dell’ente pubblico Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 2002, n. 178. A tal fine, in base al

contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, della legge medesima, la Società effettua prestazioni di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI ed in particolare l'approntamento di mezzi e strutture necessari per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive ed eventi collegati, nonché la gestione di impianti sportivi.

Per l'attuazione dei suoi compiti la società può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

Fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, la Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, rilasciare garanzie anche nell'interesse di terzi, gestire nell'ambito del patrimonio immobiliare amministrato attività di ristoro, foresterie e di vendita di spazi pubblicitari, svolgere attività di marketing, di formazione e di consulenza in materia sportiva.

La Società potrà altresì partecipare ad altre società, consorzi, associazioni ed altri organismi dei quali potrà promuovere la costituzione. La Società può inoltre curare il coordinamento organizzativo, tecnico e finanziario delle società partecipate e svolgere ogni altra attività che sia collegata con un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività previste ai commi precedenti e non incompatibile con le stesse.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale della Società è di Euro 1.000.000 (un milione) rappresentato da numero 1.000.000 (un milione) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

Articolo 6

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono nominative.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Il capitale può essere aumentato, anche con conferimento di beni in natura e di crediti. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già esistenti.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. In caso d'urgenza, detto termine può essere ridotto ad otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo il disposto dell'art. 2364 c.c., ultimo comma, se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto

della Società lo richiedano; in questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

Articolo 8

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge.

Articolo 9

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona eletta dall'assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario. Funge da segretario all'assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione; in assenza o impedimento di questi, esso è designato dall'assemblea. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Articolo 10

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Le deliberazioni sono prese con votazione espressa con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione palese determinata dal Presidente; è escluso il voto segreto.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al precedente art. 9;
- b) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.

Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 11

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque

membri, nominati dall'assemblea ordinaria su conforme designazione ai sensi di legge.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli amministratori in carica nominati dall'assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso, ovvero, d'urgenza, dal Collegio Sindacale, nel caso in cui siano venuti a cessare tutti gli amministratori.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

1. I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero

presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

3. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 4. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 4, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Per gli amministratori in carica alla data del 12 luglio 2005 la mancanza dei requisiti di cui ai punti precedenti non rileva per il mandato residuo, se verificatasi

antecedentemente alla data stessa.

Articolo 12

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche esterno alla società.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato oppure da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco.

Articolo 14

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Articolo 15

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario.

Articolo 16

Delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale firmato dal presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato secondo la designazione ai sensi di legge; qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore Delegato, cui delegare i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge.

L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla

Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire incarichi a propri membri, nonché a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, può inoltre nominare un Direttore Generale, definendone mansioni e attribuzioni.

Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione compete un compenso annuo fisso.

L'ammontare del compenso annuo fisso viene determinato dall'assemblea e resta valido anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

All'Amministratore Delegato compete un ulteriore compenso annuo che è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio.

TITOLO VI

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 20

La rappresentanza generale della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro.

Ciascuno di essi può conferire, nei limiti delle competenze ad esso spettanti, procure

speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 21

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi.

Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

L'Assemblea procede alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti il Collegio medesimo, su conforme designazione effettuata ai sensi di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile fino al 31 marzo 2007.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 22

A partire dal 1 aprile 2007 il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis c.c. è esercitato da una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero

della Giustizia nonché iscritta all'albo speciale tenuto dalla CONSOB, ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 22 bis

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese, o presso società di consulenza o studi professionali.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio

dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

L'Amministratore Delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6 nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

TITOLO VIII

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Articolo 23

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale assiste un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal presidente della Corte stessa.

Le disposizioni statutarie relative all'invio degli avvisi di convocazione degli organi collegiali si applicano anche al rappresentante della Corte dei Conti.

TITOLO IX

BILANCIO E UTILI

Articolo 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva e sottopone all'assemblea il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli utili.

Articolo 25

L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è destinato secondo quanto

deliberato dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 26

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità e i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.